

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

per “appalto di servizi”: il contratto a titolo oneroso concluso tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione committente avente ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2 al d.lgs. 17 marzo 1995, n.157.

per “appalto di forniture”: il contratto a titolo oneroso avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzioni per l’acquisto, concluso tra un fornitore ed una amministrazione committente.

per “soglia comunitaria”: il limite di valore previsto dalla normativa comunitaria, al netto dell’IVA di 200.000 Euro per gli appalti di servizi e di forniture;

2. L’importo totale degli eventuali rinnovi previsti dal singolo contratto rileva ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente; non rileva tuttavia ai fini del soggetto competente ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.
3. Le convenzioni sono dei contratti per i quali non viene seguita la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle forniture di beni e servizi. In materia di lavori pubblici e di affidamento di incarichi di progettazione si applica la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative emanate dalla Provincia autonoma di Bolzano, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché i capitolati speciali, i disciplinari e le clausole generali di contratto recepite o approvate dall'Azienda.
3. Singole funzioni o atti attribuiti a norma dello Statuto o del presente Regolamento al Direttore dell'Azienda possono essere demandate a dirigenti o funzionari appositamente delegati.

Art. 3

Soggetti autorizzati all'espletamento delle procedure

1. Le procedure per addvenire alla scelta del contraente e la relativa aggiudicazione di importo inferiore o pari a 50.000 Euro sono eseguiti, ove autorizzati con delega o subdelega, dai singoli dirigenti competenti.
2. Le procedure per addvenire alla scelta del contraente e la relativa aggiudicazione di importo superiore a 50.000 Euro sono eseguiti, ove autorizzati con delega o subdelega, dal Direttore dell'Ufficio appalti e contratti.

Art. 4

Procedure di scelta del contraente

1. Fatte salve le disposizioni in tema del cosiddetto "market place" come disciplinato dalla vigente normativa, la scelta del contraente avviene mediante uno dei seguenti sistemi di gara:

- a) procedura aperta (pubblico incanto);
- b) procedura ristretta (licitazione privata);
- c) appalto concorso;
- d) procedura negoziata (trattativa privata).

Art. 5

Procedura aperta (pubblico incanto)

1. La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente con il quale ogni soggetto interessato, in possesso dei requisiti richiesti dall'amministrazione committente, può presentare la propria offerta.
2. La procedura aperta è indetta con apposito bando pubblicato ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare offerta entro i termini indicati nel bando.

Art. 6

Procedura ristretta (licitazione privata)

1. La procedura ristretta è il sistema di scelta del contraente con il quale l'amministrazione invita i soggetti preventivamente prescelti a presentare la propria offerta.
2. La procedura ristretta è indetta con apposito bando pubblicato ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione entro i termini indicati nel bando.

3. Sulla base delle richieste pervenute il dirigente competente stila l'elenco dei soggetti da invitare. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori a cinque, il dirigente competente ha facoltà di includere nell'elenco altri soggetti, iscritti nell'Albo fornitori nella categoria corrispondente ai requisiti minimi richiesti nel bando. In assenza dell'Albo fornitori il dirigente competente è tenuto a verificare la sussistenza di tali requisiti, prima di inoltrare l'invito.
4. Gli inviti sono spediti per raccomandata con avviso di ricevimento nei termini indicati al successivo articolo 12.

Art. 7

Appalto concorso

1. L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente con il quale l'amministrazione committente invita i soggetti preventivamente invitati a presentare il progetto delle forniture o dei servizi, indicando le condizioni alle quali sono disposti a realizzarlo.
2. L'appalto concorso è indetto con apposito bando pubblicato come prescritto dall'articolo 11 del presente Regolamento. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione entro i termini indicati nel bando.
3. Sulla base delle richieste pervenute il dirigente competente stila l'elenco dei soggetti da invitare. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori a cinque, questi ha facoltà di includere nell'elenco altri soggetti, iscritti nell'Albo fornitori nella categoria corrispondente ai requisiti minimi richiesti nel bando. In assenza dell'Albo fornitori il Direttore dell'Ufficio appalti e contratti è tenuto a verificare la sussistenza di tali requisiti, prima di inoltrare l'invito.
4. Nessun compenso è dovuto ai concorrenti per l'elaborazione del progetto-offerta.

5. Gli inviti sono spediti per raccomandata con avviso di ricevimento nei termini indicati dall'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 8

Procedura negoziata (trattativa privata)

1. La procedura negoziata è il sistema di scelta del contraente con cui l'amministrazione committente interpella uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti e, dopo trattativa sulle condizioni contrattuali, affida ad uno di essi la fornitura o il servizio.
2. La procedura negoziata è consentita per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 200.000 DSP (pari a 206.022 Euro), in base ai principi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, previo invito a formulare offerta ad almeno cinque ditte, salvo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.
3. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o inferiore a 30.000 Euro è facoltà dell'Azienda ricorrere a trattativa diretta con un unico soggetto.
4. E' altresì possibile la trattativa diretta con un unico soggetto anche per importi superiore a 30.000 Euro, oltre che nei casi previsti dalla normativa in vigore, nei seguenti casi:
 - a) per l'acquisto o il noleggio di beni, la cui produzione sia garantita da privativa industriale o che una sola ditta possa fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti ovvero per servizi la cui esecuzione per motivi tecnici, artistici o inerenti la tutela dei diritti di esclusiva può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
 - b) per l'affidamento di studi, ricerche, indagini, prestazioni scientifiche, professionali ed in genere di lavoro autonomo connesse con lo svolgimento dei servizi dell'Azienda e con le esigenze di informazione, addestramento e

perfezionamento qualitativo del personale, a persone e società aventi una comprovata competenza tecnica o scientifica;

c) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Azienda ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovati non può, di norma, superare i tre anni.

5. L'ufficio che dispone l'acquisizione della fornitura del bene o del servizio è tenuto ad esprimersi in ordine alla congruità del prezzo offerto dal soggetto.
6. Per la scelta dei soggetti da interpellare si ricorre all'Albo dei fornitori di cui al successivo articolo 9. In attesa della costituzione dell'Albo dei fornitori i soggetti sono individuati dal dirigente competente.

Art. 9

Albo dei fornitori

1. L'Albo dei fornitori è istituito presso l'Ufficio appalti e contratti per le provviste di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, previa pubblicazione di apposito avviso presso l'Albo dell'Azienda, indicante i requisiti che gli aspiranti devono possedere e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione.
2. Per la disciplina dell'Albo fornitori si rimanda ad apposito regolamento.

Art. 10

Norme generali applicabili alle pubbliche gare

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI

1. Le procedure di scelta del contraente di cui ai punti a), b), c) dell'articolo 5 del presente Regolamento sono precedute dalla pubblicazione di un bando, nei termini di cui al seguente articolo.
2. Le lettere invito per le procedure ristrette e per gli appalti concorso sono inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le offerte devono pervenire, chiuse e sigillate, entro il termine indicato nel bando o nella lettera invito.
4. L'aggiudicazione può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso la procedura è quella indicata all'articolo 15, nel secondo caso quella indicata all'articolo 16.
5. Per quanto attiene i termini di ricezione delle domande di partecipazione e i termini di ricezione delle offerte, trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 in materia di lavori pubblici per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea e la relativa normativa europea per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea.
6. I plichi contenenti le domande, i documenti e le offerte devono pervenire all'Ufficio appalti e contratti per posta o a mano entro il termine fissato nel bando o nella lettera invito.

Art. 11

Pubblicità delle gare

1. I bandi di gara sono pubblicati in ossequio e in analogia a quanto disposto dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 in materia di lavori pubblici per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea o la relativa normativa europea per gli

appalti di importo pari o superiore alla soglia europea, vigenti al momento della indizione; precisamente:

per importi inferiori alla soglia europea: nell'Albo dell'Azienda e del Comune di Bolzano;

per importi pari o superiori alla soglia europea: nell'Albo dell'Azienda e del Comune di Bolzano, sulla G.U.C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano locale.

2. E' facoltà del dirigente competente disporre, per contratti di particolare importanza, forme di pubblicità più ampie rispetto a quelle prescritte dalle norme vigenti in relazione all'importo e all'oggetto del contratto.
3. Nel caso di servizi di importo pari o superiore alla soglia europea rientranti nell'allegato 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sono quelli relativi agli appalti sotto soglia della legge provinciale 17 giugno 1998 n. 6 e i bandi devono essere pubblicati nell'Albo dell'Azienda e del Comune di Bolzano e sulla G.U.C.E..

Art. 12

Requisiti dei partecipanti

1. Ai fini della partecipazione i requisiti professionali e morali occorrenti sono:
 - a) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI

- b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale del titolare o del legale rappresentante o dell'amministratore;
 - c) osservanza degli obblighi concernenti la dichiarazione e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione del paese di residenza;
 - d) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
 - e) inesistenza di errore grave nell'espletamento della fornitura o del servizio, nonché casi di risoluzione di contratti per inadempimento negli ultimi tre anni, anche attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro;
 - f) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti.
2. I requisiti tecnici ed economico-finanziari per la partecipazione alle singole procedure sono indicati, rispettivamente nel relativo bando di gara e/o lettera di invito. La dimostrazione dei requisiti richiesti può essere fornita ai sensi della vigente normativa in materia.
 3. L'amministrazione, per specifici contratti, può richiedere il possesso di particolari requisiti e la produzione di particolari documenti attinenti la specificità del contratto.

Art. 13

Espletamento di procedure aperte e ristrette con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso

1. L'espletamento delle procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo più basso è svolto da una Commissione di aggiudicazione composta dal dirigente

competente, che la presiede, e da due testimone. La presenza dell'ufficiale rogante, è necessaria soltanto nel caso in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto. Non è necessario alcun provvedimento di nomina della commissione.

2. Il procedimento di aggiudicazione è quello prescritto dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, in materia di lavori pubblici.
3. Le offerte devono essere vidimate dal Presidente di commissione e, nel caso di verbale di aggiudicazione che tenga luogo di contratto, dall'Ufficiale rogante.
4. Nel provvedimento di indizione gara viene stabilito se il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto o se deve essere stipulato apposito contratto pubblico. Nel caso nulla sia previsto è necessaria la stipulazione del contratto pubblico.

Art. 14

Espletamento di procedure con aggiudicazione aperte e ristrette in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche nel caso di appalto concorso), le operazioni di gara sono svolte da due diverse Commissioni in fasi distinte.
2. La Commissione di gara composta come descritto nel comma 1 dell'articolo 13 provvede all'apertura delle buste e alla verifica della regolarità della documentazione e all'ammissione delle ditte alla gara. Non è richiesta la presenza dell'ufficiale rogante. La seduta della commissione è pubblica.
3. La Commissione giudicatrice, presieduta dal Direttore dell'A.zienda (o da un suo delegato) e composta da un numero minimo di tre di membri, almeno la metà esperti nella materia relativa all'oggetto dell'appalto, esamina le offerte tecniche delle ditte ammesse e attribuisce i punteggi sulla base dei criteri

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI

stabiliti nel decreto o determinazione di indizione gara. Le sedute della Commissione giudicatrice non sono pubbliche.

4. La Commissione giudicatrice di cui al comma 3 è nominata da colui che la presiede con apposito decreto o determinazione, che può coincidere con l'atto di indizione della gara.
5. La Commissione giudicatrice deve assumere le sue decisioni con la partecipazione alla seduta di tutti i suoi componenti; l'esigenza del plenum non ricorre allorché debba svolgersi un'attività meramente istruttoria e preparatoria. La commissione giudicatrice ha la facoltà di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine alla documentazione tecnica presentata.
6. La Commissione giudicatrice termina i suoi lavori redigendo il verbale relativo alle operazioni svolte contenente i punteggi tecnici attribuiti ai soggetti ammessi alla gara. Tali punteggi vengono comunicati alla Commissione di gara.
7. La Commissione di gara procede quindi in seduta pubblica alla lettura dei punteggi tecnici e alla successiva apertura delle offerte economiche, procedendo all'aggiudicazione provvisoria. Tale aggiudicazione diventa definitiva con il decreto o determinazione di aggiudicazione.
8. Nel caso di appalto concorso gli atti del progetto-offerta devono essere siglati da tutti i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 15

Gettoni di presenza

1. Ai membri esterni della commissione giudicatrice viene assegnato un gettone di presenza pari a Lire 40.000 lorde per ora di lavoro. Ai sensi del calcolo delle ore complessive si tiene conto della somma degli orari di tutte le sedute della commissione giudicatrice; se dal calcolo totale dell'orario risulta un'eccedenza superiore ai trenta minuti viene conteggiata un'ulteriore ora.

Art. 16

Offerte anomale

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, ovvero un ribasso di più del 20% della media dei ribassi, il presidente della commissione di gara richiede all'offerente, se non desumibili dalla documentazione prodotta in gara, le necessarie giustificazioni, assegnando un termine per la risposta non inferiore a dieci giorni. Qualora queste non siano ritenute valide, ovvero siano fornite oltre il termine richiesto, si procede all'esclusione con atto motivato. In tale ipotesi è facoltà dell'Azienda assegnare la fornitura o il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
2. Qualora invece si ritenga di procedere all'assegnazione a seguito della verifica della non anomalia dell'offerta, è facoltà del dirigente competente ai sensi dell'art. xx richiedere all'impresa assegnataria una maggiorazione del deposito cauzionale definitivo.

Art. 17

Approvazione delle aggiudicazioni

1. Nel caso in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto, l'esecutività dello stesso si ha solo dopo che l'aggiudicatario abbia provveduto a costituire la cauzione definitiva e il deposito per le spese e siano stati acquisiti tutti i documenti e certificati comprovanti la legittimazione, sotto ogni aspetto, del contraente a stipulare l'atto.
2. Nel caso in cui il verbale non tenga luogo di contratto, ove l'aggiudicatario non produca i documenti richiesti nel termine assegnato senza legittima giustificazione o dovesse essere accertato il mancato possesso di uno dei requisiti, viene annullato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria; l'Azienda aggiudica alla seconda ditta in graduatoria, con onere a carico della

ditta inadempiente pari alla differenza di prezzo rispetto alla seconda in graduatoria, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni e di incamerare la cauzione provvisoria ove prevista.

Art. 18

Pubblicità dell'esito della gara

1. La pubblicità dell'esito della gara, quando richiesta dalla legge, è effettuata tenendo conto delle disposizioni della vigente legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea e della normativa europea per le gare di importo pari o superiore alla soglia europea.

Art. 19

Cauzioni

1. Le cauzioni provvisorie a garanzia delle offerte e della stipulazione del contratto, quando previste nel bando o nella lettera invito, sono costituite nelle forme consentite dalle norme vigenti e sono restituite subito dopo la gara ai concorrenti non aggiudicatari. La cauzione provvisoria del concorrente aggiudicatario è restituita dopo la stipulazione del contratto.
2. Il valore della cauzione provvisoria può variare dal 5 al 10% dell'importo a base d'asta secondo la natura, l'importanza e la complessità della fornitura o del servizio.
3. La cauzione definitiva è posta a garanzia della mancata esecuzione della fornitura o del servizio per volontà dell'aggiudicatario.
4. Le cauzioni definitive a garanzia degli impegni contrattualmente assunti sono costituite nelle forme previste dalla legge e sono svincolate contestualmente

alla approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione del contratto per lavori e forniture e alla scadenza del contratto per i servizi.

Art. 20

Stipulazione dei contratti

1. I contratti dell'Azienda, sono stipulati:
 - a) in forma pubblica-amministrativa, con l'assistenza di un ufficiale rogante;
 - b) mediante scrittura privata;
 - c) mediante accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato;
 - d) mediante corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
2. I contratti conclusi in seguito a procedura aperta o ristretta devono essere stipulati nelle forme di cui al punto a) del precedente comma 1. I contratti conclusi in seguito alle altre procedure possono essere stipulati in una qualsiasi delle forme di cui al comma 1.
3. L'Azienda è vincolata solo con la sottoscrizione del contratto o con il provvedimento di approvazione del verbale di aggiudicazione.
4. La sottoscrizione del contratto è competenza del Direttore dell'Azienda o, in caso di esercizio della delega alla sottoscrizione, dal dirigente delegato.
5. Al contratto in forma pubblico-amministrativa è allegata l'offerta del soggetto aggiudicatario.

Art. 21

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali sono poste a carico del partner contrattuale.

Art. 22

Convenzioni

1. Nell'ipotesi di stipula di convenzioni la scelta del contraente, la stesura del testo e l'adozione dell'atto sono di competenza dei singoli uffici interessati, indipendentemente dall'importo di spesa. Nell'atto devono essere evidenziate le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.
2. Successivamente all'approvazione dell'atto contenente il testo della convenzione, è competenza dell'Ufficio appalti e contratti provvedere alla redazione secondo le forme previste dalla legge nonché alla sottoscrizione della convenzione.
3. L'eventuale rinnovo delle convenzioni è di competenza dell'Ufficio appalti e contratti, successivamente alla tempestiva richiesta scritta da parte dell'ufficio interessato attestante l'esistenza dei requisiti dell'interesse pubblico e della convenienza economica.

Art. 23

Contratti di sponsorizzazione

1. Per le finalità di cui all'art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 49, l'Azienda - in qualità di "sponsee" - stipula contratti di sponsorizzazione con soggetti privati.
2. Lo sponsor è individuato a seguito di negoziazione diretta con uno o più soggetti privati individuati dal Direttore dell'Azienda. Nel caso di "multisponsorship" la negoziazione può essere preceduta da avviso pubblico da affiggersi all'Albo aziendale.

Art. 24

Alienazione di materiale fuori uso

1. Alla vendita dei materiali fuori uso di proprietà dell'Azienda si provvede con il "sistema in economia" a mezzo di trattativa privata previa gara informale.
2. I concorrenti alla gara ovvero il promissario acquirente sono tenuti a prestare una cauzione variabile dal 10 al 20% a seconda dell'importo complessivo del prezzo di vendita stabilito o dell'offerta.
3. I materiali alienati devono essere consegnati all'avente diritto dietro presentazione, al responsabile consegnatario del bene, della quietanza di pagamento che deve avere luogo antecedentemente al ritiro dei materiali medesimi.

Art. 25

Disposizioni finali

1. L'Azienda, ai fini di una corretta applicazione del presente Regolamento, tiene in debita considerazione sia le eventuali disposizioni normative europee, nazionali e provinciali eventualmente intervenute, quanto la giurisprudenza delle Supreme Corti.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la data di adozione dello stesso tramite decreto del direttore dell'Azienda, ad eccezione delle disposizioni contenute all'art. 8 –procedura negoziata-.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8 entrano in vigore contestualmente all'istituzione del regolamento per la disciplina dell'albo fornitori. Fino a tale data il ricorso alla procedura negoziata è ammissibile nei casi e nei limiti di cui all'artt. 30 e 31 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.

Indice

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Soggetti autorizzati all'espletamento delle procedure
- Art. 4 - Procedure di scelta del contraente
- Art. 5 - Procedura aperta (pubblico incanto)
- Art. 6 - Procedura ristretta (licitazione privata)
- Art. 7 - Appalto concorso
- Art. 8 - Procedura negoziata (trattativa privata)
- Art. 9 - Albo dei fornitori
- Art. 10 - Norme generali applicabili alle pubbliche gare
- Art. 11 - Pubblicità delle gare
- Art. 12 - Requisiti dei partecipanti
- Art. 13 - Espletamento di procedure aperte e ristrette in base al criterio del prezzo più basso
- Art. 14 - Espletamento di procedure aperte e ristrette in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 15 - Gettoni di presenza
- Art. 16 - Offerte anomale
- Art. 17 - Approvazione delle aggiudicazioni
- Art. 18 - Pubblicità dell'esito della gara
- Art. 19 - Cauzioni
- Art. 20 - Stipulazione dei contratti
- Art. 21 - Spese contrattuali
- Art. 22 - Convenzioni
- Art. 23 - Contratti di sponsorizzazione
- Art. 24 - Alienazione di materiale fuori uso
- Art. 25 - Disposizioni finali
- Art. 26 - Entrata in vigore